



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05223 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 491 del 11 giugno 2025)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si sollevano specifici quesiti in ordine ai c.d. provvedimenti di "sfollamento" dei detenuti da un istituto di pena all'altro, disposti nel corso dell'anno 2024 e del 2025, sia a livello centrale che territoriale.

A tal riguardo, va innanzitutto operata una doverosa premessa sulla materia dei trasferimenti della popolazione detenuta che non può essere ridotta ad una questione di rilevanza solo amministrativa poiché incide su delicati aspetti della vita dei detenuti e sulle attività trattamentali.

Proprio per tali ragioni, nel corso del tempo, è stato progressivamente consolidato un insieme di garanzie volto a ridurre il più possibile i disagi connessi agli spostamenti tra istituti, garantendo sia la tutela dei diritti dei detenuti sia l'esigenza dell'Amministrazione di gestire le risorse disponibili.

Nello specifico, peraltro, l'interrogante si sofferma oltre che sui dati dei trasferimenti centrali e periferici, in particolare sui provvedimenti di trasferimento collettivi disposti per esigenze di istituto; trasferimenti questi ultimi che, va precisato, non sono disposti solo per esigenze di perequazione delle presenze detentive, ma anche

nel caso in cui, come fisiologicamente avviene, siano in corso o programmati lavori di ristrutturazione di intere sezioni o parti di esse all'interno degli istituti.

Passando all'analisi concreta delle modalità con cui vengono effettuati i trasferimenti, è opportuno premettere che l'Amministrazione è tenuta a seguire una procedura articolata, scandita da specifici obblighi e garanzie, proprio al fine di prevenire le situazioni di disagio richiamate nell'atto di sindacato ispettivo.

In tale quadro si colloca l'introduzione, nel nuovo comma terzo dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario, del termine di sessanta giorni entro il quale l'Amministrazione è tenuta a riscontrare con atto esplicito e motivato le istanze di trasferimento, assicurando così certezza dei tempi e tutela delle legittime aspettative.

A ciò si aggiunge la possibilità per il detenuto di proporre reclamo *ex* articolo 35-*bis* o.p. anche avverso trasferimenti disposti senza adeguata giustificazione, in contrasto con le tassative previsioni normative, quando tali provvedimenti comportino un grave pregiudizio ai suoi diritti.

Accanto a queste garanzie procedurali, un ruolo centrale è occupato dal principio di territorialità della pena, rafforzato dalla successiva introduzione del comma secondo dell'articolo 42 o.p. e fatto proprio anche dalle prassi amministrative.

Le circolari DAP, tra le quali la circolare del 26 febbraio 2014, infatti, prescrivono che i trasferimenti, quando strettamente necessari, debbano essere eseguiti preferibilmente e prioritariamente all'interno del distretto dei Provveditorati competenti, evidenziando chiaramente l'intento di evitare quanto più possibile lo sradicamento territoriale del detenuto.

Solo quando ciò non sia realizzabile, il trasferimento può avvenire fuori distretto, ma sempre con il vincolo di non coinvolgere detenuti che svolgono colloqui familiari, che partecipano ad attività trattamentali in corso, che seguono percorsi sanitari specifici o che hanno un fine pena di breve durata.

In tal modo, la territorialità non costituisce un criterio astratto, ma un vero strumento di protezione della continuità affettiva, terapeutica e trattamentale.

Quanto agli aspetti operativi e alle possibili ricadute che i trasferimenti possono comportare sulla vita dei detenuti e sul loro percorso trattamentale, al di là delle limitazioni già citate, l'articolo 83 d.P.R. 230/00 stabilisce le attività che l'istituto di partenza deve compiere per evitare disagi al detenuto: la perquisizione e la visita medica preliminare, necessaria ad accertare la compatibilità delle condizioni di salute con il viaggio; la consegna degli effetti personali nei limiti previsti; e, soprattutto, la trasmissione tempestiva del peculio, della documentazione personale e della cartella clinica, la quale deve obbligatoriamente seguire il detenuto affinché sia garantita la continuità assistenziale.

L'istituto di destinazione, dal canto suo, è tenuto ad accogliere immediatamente il detenuto, a raccogliergli le istanze e ad assicurare la massima continuità del trattamento, assegnandolo a una sezione analoga a quella di provenienza quando il trasferimento dipenda da esigenze di istituto, oppure collocandolo in una sezione coerente con il percorso trattamentale, formativo o familiare in caso di trasferimenti motivati da esigenze personali del detenuto.

Con la circolare 18 luglio 2022, recante: *“Circuito media sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario”* si è inteso specificare, ulteriormente, tra le altre cose che, ai fini dell'assegnazione di persone detenute provenienti da altro istituto, sarà importante valutare, in primo luogo e proprio per tenere nel massimo conto le loro esigenze, le motivazioni specifiche per le quali la persona detenuta viene trasferita (motivi di sicurezza, esigenze di istituto, motivi di giustizia, motivi di salute e motivi di studio e familiari), così da orientare la scelta e le modalità del trasferimento.

Sempre nell'ottica della continuità trattamentale, nel caso di trasferimenti per esigenze di istituto, essendo disposti per cause che esulano dalla diretta responsabilità del detenuto (cc.dd. provvedimenti deflattivi/sfollamenti), l'assegnazione corrisponderà alla tipologia di sezione analoga a quella di provenienza.

Nel caso di trasferimenti per motivi di studio e familiari, in cui è più marcata la natura trattamentale del trasferimento, l'assegnazione garantisce la continuità del

percorso da cui il detenuto proviene, con l'inserimento dello stesso in sezione ordinaria o a trattamento avanzato.

Con riferimento, infine, al tema della cartella clinica delle persone detenute sfollate si evidenzia che, in caso di trasferimento, la cartella clinica segue obbligatoriamente il detenuto, proprio al fine di garantire la continuità assistenziale e/o la prosecuzione del percorso terapeutico già intrapreso.

Passando all'analisi dei dati richiamati nell'atto di sindacato ispettivo, dagli elementi informativi acquisiti dalla competente Articolazione di questo Ministero, emerge che nell'anno 2024 sono stati emessi 66 provvedimenti di trasferimento per *motivi deflattivi*, che hanno coinvolto 1.244 detenuti; 608 provvedimenti di trasferimento per *motivi familiari*, che hanno coinvolto 608 detenuti; 27 provvedimenti di trasferimento per *motivi di studio o formazione*, che hanno coinvolto 47 detenuti; 46 provvedimenti di trasferimento per *motivi di lavoro*, che hanno coinvolto 51 detenuti e 9 provvedimenti di trasferimento per *assegnazione a Isili, Mamone, Is Arenas e Gorgona*, che hanno coinvolto 120 detenuti.

Per quanto riguarda il 2025 (dato aggiornato alla data del 25 novembre 2025), invece sono stati emessi: 44 provvedimenti di trasferimento per *motivi deflattivi*, che hanno coinvolto 872 detenuti; 444 provvedimenti di trasferimento per *motivi familiari*, che hanno coinvolto 444 detenuti; 8 provvedimenti di trasferimento per *motivi di studio o formazione*, che hanno coinvolto 25 detenuti; 28 provvedimenti di trasferimento per *motivi di lavoro*, che hanno coinvolto 28 detenuti e 15 provvedimenti di trasferimento per *assegnazione a Isili, Mamone, Is Arenas e Gorgona*, che hanno coinvolto 222 detenuti.

Le movimentazioni per motivi di giustizia degli appartenenti al circuito "media sicurezza" vengono decise sulla base di accordi tra le Direzioni degli istituti, e soltanto per detenuti particolari che nella maggior parte dei casi sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-*bis* o.p.

Data la particolarità di questa tipologia di movimenti gli stessi vengono disposti al livello centrale dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ed ammontano a 38 trasferimenti nell'anno 2024 e 104 nell'anno 2025.

La Direzione generale si occupa, inoltre, anche delle assegnazioni per competenza territoriale, ovvero dei trasferimenti di detenuti “media sicurezza” che devono essere trasferiti in altra sede prossima all'Autorità giudiziaria procedente.

Tali tipologie di assegnazioni eseguite per competenze territoriali sono state 188 nell'anno 2024 e 148 nell'anno 2025.

Per quanto attiene ai trasferimenti di detenuti media sicurezza per motivi di ordine e sicurezza, nell'anno 2024, la Direzione generale ha disposto 483 trasferimenti mentre, nell'anno 2025 (dato aggiornato al 25 novembre 2025), ne sono stati disposti 599.

In ultimo, i trasferimenti per motivi di salute disposti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, per il circuito media sicurezza, nell'anno 2024 ne sono stati disposti 49 e nell'anno 2025 50. Per il circuito alta sicurezza, invece, sono stati disposti 382 trasferimenti nel 2024 e 339 nel 2025.

Si precisa che il dato numerico relativo ai trasferimenti dei detenuti “media sicurezza” tiene conto soltanto dei trasferimenti *extra* distretto, gli unici ad essere disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto la competenza a disporre quelli distrettuali è rimessa ai singoli Provveditorati regionali.

Inoltre, nei dati citati sono ricompresi anche i trasferimenti temporanei, per esigenze sanitarie presso istituti penitenziari dotati di SAI o ATSM o limitrofi a Ospedali civili.

Per i trasferimenti dall'Italia all'estero, nell'anno 2024, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha emanato 588 provvedimenti da istituti di pena del Paese all'Estero (in particolare, 96 estradizioni, 433 mandati di arresto europeo, 9 ex Convenzioni di Strasburgo, 50 ex Decisione Quadro n. 2008/909/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 27.11.2008); mentre, nell'anno 2025 (dato aggiornato al 25 novembre 2025), ne sono stati complessivamente emessi 456 (di cui, 90 estradizioni,

307 mandati di arresto europeo, 6 *ex* Convenzioni di Strasburgo, 53 *ex* Decisione Quadro n. 2008/909/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 27.11.2008).

Per quanto concerne i detenuti del circuito Alta sicurezza, le relative movimentazioni sono rimesse alla competenza esclusiva della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, trattandosi di detenuti per i quali sono necessarie particolari misure cautelari e di sicurezza e un'omogeneità decisionale.

In relazione ai soli detenuti in regime di AS3: i provvedimenti di c.d. sfollamento eseguiti nell'anno 2024 sono stati 21 e hanno riguardato 310 detenuti, mentre quelli eseguiti nell'anno 2025 sono stati 24 e hanno riguardato 500 detenuti.

Sempre in relazione al circuito AS3, i trasferimenti disposti per motivi familiari nell'anno 2024 sono stati 672, mentre quelli disposti nell'anno 2025 sono 445. I trasferimenti motivati per esigenze di giustizia nell'anno 2024 sono stati 144, mentre quelli relativi all'anno 2025 sono stati 42, quelli motivati da esigenze di sicurezza, nell'anno 2024 sono stati 618, mentre quelli disposti nel 2025 sono stati 1.512.

Da ultimo, relativamente ai trasferimenti di detenuti del circuito media sicurezza emessi dai singoli provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nel corso dell'anno 2024 e del 2025, dai prospetti trasmessi, elaborati da ogni singola articolazione territoriale, si ricava, in estrema sintesi, che il maggior numero di trasferimenti viene per lo più adottato per *motivi di Ordine e Sicurezza, familiari e deflattivi*.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)